

# Trattamento dei dati personali. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla riservatezza delle comunicazioni elettroniche e sulla salvaguardia della sicurezza nazionale

📅 03/12/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROTEZIONE DEI DATI E CYBERSECURITY, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia  
Marco Stillo

**I**n data 6 ottobre 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-623/17, *Privacy International contro Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs e a.*, sull'interpretazione dell'articolo 1, paragrafo 3, e dell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela

della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009<sup>1</sup> letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione Europea (TUE) nonché degli articoli 7 e 8 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si tratta di una sentenza che, pur non avendo riscosso particolare attenzione mediatica, forse per la sua elevata complessità tecnica, ha

---

<sup>1</sup> GUUE L 201 del 31.07.2002.

stabilito dei principi di libertà e di democrazia di eccezionale rilevanza.

La richiesta di interpretazione pregiudiziale era stata proposta alla Corte di Giustizia dall'*Investigatory Powers Tribunal* (Tribunale incaricato dei poteri d'indagine; il "giudice del rinvio") nell'ambito di una controversia tra la *Privacy International*, un'organizzazione non governativa, e il *Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs* (Ministro degli Affari esteri e del *Commonwealth*), il *Secretary of State for the Home Department* (Ministro dell'Interno del Regno Unito), il *Government Communications Headquarters* (Quartier generale delle comunicazioni del Regno Unito, GCHQ), il *Security Service* (Servizio di sicurezza del Regno Unito, MI5) e il *Secret Intelligence Service* (Servizio segreto di *intelligence* del Regno Unito, MI6), in ordine alla legittimità di una normativa che autorizza l'acquisizione e l'utilizzo da parte dei servizi di sicurezza e di *intelligence* di dati di comunicazione in massa (c.d. "*bulk communications data*").

In data 5 giugno 2015, la *Privacy International* aveva sottoposto al giudice

del rinvio un ricorso contro il Ministro degli Affari esteri e del *Commonwealth*, il Ministro dell'Interno nonché i servizi di sicurezza e di *intelligence* britannici contestando la legittimità delle rispettive pratiche di raccolta e di utilizzo di dati relativi alle c.d. comunicazioni in massa, la cui esistenza era stata resa pubblica ad inizio anno in un rapporto dell'*Intelligence and Security Committee of Parliament* (Commissione *intelligence* e sicurezza del Parlamento britannico). Per "dati di comunicazione in massa" si intendono quei dati che non riguardano il contenuto della comunicazione in sé, e bensì sono necessari per identificarne la fonte e la destinazione nonché, tra le altre cose, per determinarne la data, l'ora, la durata, la natura e il tramite utilizzato. Più particolarmente, era risultato che il GCHQ, il MI5 e il MI6 raccoglievano e utilizzavano, nell'ambito delle loro attività, aggregati di dati riguardanti privati quali, tra gli altri, quelli biografici o relativi a viaggi, quelli relativi a comunicazioni e atti a contenere informazioni sensibili coperte da segreto professionale, nonché quelli relativi a comunicazioni in massa, raccolti presso gestori di reti pubbliche di comunicazione elettronica<sup>2</sup>. Tali dati venivano poi analizzati mediante controlli

---

<sup>2</sup> L'articolo 94 del *Telecommunications Act 1984*, intitolato "Istruzioni nell'interesse della sicurezza nazionale", dispone (nostra traduzione di lavoro): "... Il Ministro può, previa consultazione di una persona cui si applica il presente articolo, ingiungere a tale persona ordini di carattere generale, nei limiti di quanto necessario, secondo il Ministro, nell'interesse della sicurezza nazionale o delle relazioni intrattenute con il governo di un paese o territorio situato fuori dal Regno Unito.

Ove appaia necessario al Ministro procedere in tal senso nell'interesse della sicurezza nazionale o delle relazioni intrattenute con il governo di un paese o territorio situato fuori dal Regno Unito, esso può, previa consultazione di una persona cui si applica il presente articolo, ingiungere ordini a tale persona chiedendole (a seconda delle circostanze del caso di specie) di eseguire o di non eseguire un'azione particolare specificata negli ordini.

Il Ministro può ingiungere ordini ai sensi del paragrafo (1) o (2) solo se ritenga che il comportamento imposto da questi ultimi sia proporzionato all'obiettivo da conseguire attraverso tale comportamento.

La persona a cui si applica il presente articolo deve eseguire tutti gli ordini che le vengono impartiti dal Ministro ai sensi del presente articolo, malgrado ogni altro obbligo ad essa incombente in forza della parte 1 o della parte 2, capo 1, del *Communications Act 2003* [legge del 2003 sulle comunicazioni] e, nel caso di ordini impartiti al gestore di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, anche se detti ordini gli si applicano in base ad una qualità diversa da quella di fornitore di accesso ad una rete del genere.

Il Ministro deposita presso ciascuna delle Camere del Parlamento copia di tutti gli ordini impartiti ai sensi del presente articolo, a meno che non ritenga che la divulgazione di detti ordini sia in contrasto con gli interessi della sicurezza nazionale o delle relazioni intrattenute con il governo di un paese o territorio situato fuori dal Regno Unito, o con gli interessi commerciali di una persona.

Una persona non deve divulgare, o non può essere tenuta a divulgare, in forza di una legge o altro, informazioni di qualunque genere riguardanti misure adottate ai sensi del presente articolo ove il Ministro le abbia comunicato di essere del parere che la divulgazione di tali informazioni sia in

incrociati nonché mediante trattamenti automatizzati, ed avrebbero potuto essere divulgati ad altre persone e autorità e condivisi con controparti estere.

Ritenendo necessaria l'interpretazione della normativa europea rilevante in materia, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva di conoscere se l'articolo 1, paragrafo 3<sup>3</sup>, della Direttiva 2002/58, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2<sup>4</sup>, TUE debba essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva una normativa nazionale che consente ad un'autorità pubblica di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di *intelligence* dati relativi al traffico e dati relativi

all'ubicazione degli utenti per fini di salvaguardia della sicurezza nazionale.

La Corte ha preliminarmente ricordato che l'articolo 15, paragrafo 1<sup>5</sup>, della Direttiva 2002/58, letto in combinato disposto con l'articolo 3<sup>6</sup> di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva non solo una misura legislativa che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare i dati relativi al traffico e quelli relativi all'ubicazione degli utenti, e bensì anche una misura legislativa che imponga loro di accordare alle autorità nazionali competenti l'accesso a tali dati. Misure del genere, infatti, implicano necessariamente un trattamento di questi dati da parte dei fornitori e, in quanto disciplinano le loro attività, non possono essere equiparate alle attività proprie degli Stati Membri di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 2002/58<sup>7</sup>. Alla luce della nozione di "trattamento" ai sensi

---

*contrasto con gli interessi della sicurezza nazionale o delle relazioni intrattenute con il governo di un paese o territorio situato fuori dal Regno Unito, o con gli interessi commerciali di un'altra persona.*  
(...)

(8) *Il presente articolo si applica all'[Office of communications (OFCOM)] e a fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica...*

<sup>3</sup> L'articolo 1 della Direttiva 2002/58, intitolato "Finalità e campo d'applicazione", al paragrafo 3 dispone: "... La presente direttiva non si applica alle attività che esulano dal campo di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea, quali quelle disciplinate dai titoli V e VI del trattato sull'Unione europea né, comunque, alle attività riguardanti la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza dello Stato (compreso il benessere economico dello Stato ove le attività siano connesse a questioni di sicurezza dello Stato) o alle attività dello Stato in settori che rientrano nel diritto penale..."

<sup>4</sup> L'articolo 4 TUE al paragrafo 2 dispone: "... L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro..."

<sup>5</sup> L'articolo 15 della Direttiva 2002/58, intitolato "Applicazione di alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE", al paragrafo 1 dispone: "... Gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6, all'articolo 8, paragrafi da 1 a 4, e all'articolo 9 della presente direttiva, qualora tale restrizione costituisca, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, una misura necessaria, opportuna e proporzionata all'interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell'uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica. A tal fine gli Stati membri possono tra l'altro adottare misure legislative le quali prevedano che i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato per i motivi enunciati nel presente paragrafo. Tutte le misure di cui al presente paragrafo sono conformi ai principi generali del diritto comunitario, compresi quelli di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del trattato sull'Unione europea..."

<sup>6</sup> L'articolo 3 della Direttiva 2002/58, intitolato "Servizi interessati", dispone: "... La presente direttiva si applica al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti di comunicazione pubbliche nella Comunità, comprese le reti di comunicazione pubbliche che supportano i dispositivi di raccolta e di identificazione dei dati..."

<sup>7</sup> CGUE 02.10.2018, Causa C-207/16, Ministero Fiscal, punti 35 e 37.

del Regolamento 2016/679<sup>8</sup>, pertanto, una comunicazione di dati personali mediante trasmissione, così come una conservazione di dati o qualsiasi altra forma di loro messa a disposizione secondo il disposto dell'articolo 94 del *Telecommunications Act 1984* configura un trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2002/58, e, per tale ragione, rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva<sup>9</sup>.

Secondo la Corte, questa conclusione non viene inficiata dalle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE. Sebbene, infatti, spetti agli Stati Membri definire i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e decidere le misure idonee a garantire la sicurezza interna ed esterna, la mera circostanza che una misura nazionale sia stata adottata a tali fini non può comportare l'inapplicabilità del diritto europeo e dispensare gli Stati

Membri dal suo rispetto<sup>10</sup>. Quando, invece, gli Stati Membri adottano direttamente misure che derogano alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, senza imporre obblighi di trattamento ai fornitori di servizi che gestiscono tali comunicazioni, la tutela dei dati delle persone interessate rientra non già nell'ambito di applicazione della Direttiva 2002/58, e bensì in quello del solo diritto nazionale, fatta salva l'applicazione della Direttiva (UE) 2016/680<sup>11</sup>.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio mirava a sentir chiarire se l'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7<sup>12</sup>, 8<sup>13</sup> e 11<sup>14</sup> e

---

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, *GUUE L 119 del 04.05.2016*. L'articolo 4 del Regolamento, intitolato "Definizioni", al punto 2 dispone: "... *Ai fini del presente regolamento s'intende per:*

(...)

2) «*trattamento*»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione...».

<sup>9</sup> CGUE 29.01.2008, Causa C-275/06, *Promusicae*, punto 45.

<sup>10</sup> CGUE 02.04.2020, Cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, *Commissione/Polonia, Ungheria e Repubblica ceca (Meccanismo temporaneo di ricollocazione di richiedenti protezione internazionale)*, punti 143 e 170; CGUE 20.03.2018, Causa C-187/16, *Commissione/Austria (Tipografia di Stato)*, punti 75-76; CGUE 04.06.2013, Causa C-300/11, ZZ, punto 38.

<sup>11</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, *GUUE L 119 del 04.05.2016*.

<sup>12</sup> L'articolo 7 della Carta, intitolato "Rispetto della vita privata e della vita familiare", dispone: "... *Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni...*".

<sup>13</sup> L'articolo 8 della Carta, intitolato "Protezione dei dati di carattere personale", dispone: "... *Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.*

*Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.*

*Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente...*".

<sup>14</sup> L'articolo 11 della Carta, intitolato "Libertà di espressione e d'informazione", dispone: "... *Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.*

*La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati...*".

dell'articolo 52, paragrafo 1<sup>15</sup>, della Carta debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente ad un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e di quelli relativi all'ubicazione degli utenti ai servizi di sicurezza e di *intelligence*.

La Corte ha preliminarmente ricordato che l'articolo 5, paragrafo 1<sup>16</sup>, della Direttiva 2002/58 sancisce il principio di riservatezza, sia delle comunicazioni elettroniche, sia dei dati sul traffico, implicando il divieto imposto a qualunque soggetto diverso dagli utenti di memorizzare, senza il loro consenso, tali comunicazioni e tali dati. Dato il carattere generale della sua formulazione, questa disposizione si applica a qualsiasi operazione che consenta a terzi di venire a conoscenza delle comunicazioni e dei dati ad esse relativi a fini diversi dalla trasmissione della comunicazione stessa; di talché, il divieto di intercettare questi ultimi ricomprende qualsiasi forma di messa a disposizione, da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, dei dati relativi al traffico e di quelli relativi all'ubicazione degli utenti ad autorità pubbliche, come i servizi di sicurezza e di *intelligence*, nonché la conservazione di detti dati da parte di tali

autorità, indipendentemente dal successivo utilizzo che ne venga fatto. Adottando la Direttiva 2002/58, pertanto, il legislatore europeo ha concretizzato i diritti sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, in modo tale che gli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica abbiano diritto di attendersi che le loro comunicazioni e i relativi dati restino, senza il loro consenso, anonimi e non possano formare oggetto di registrazione<sup>17</sup>.

Sebbene l'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58 consenta agli Stati Membri di introdurre eccezioni all'obbligo di garantire la riservatezza dei dati personali nonché agli obblighi corrispondenti, secondo la Corte, tale facoltà non giustifica il fatto che la deroga all'obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei relativi dati e, in particolare, al divieto di memorizzarli, esplicitamente previsto all'articolo 5 di tale direttiva, diventi la regola<sup>18</sup>. Inoltre, l'obbligo imposto da uno Stato Membro ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in forza di una normativa nazionale, di conservare i dati relativi al traffico al fine di renderli, se del caso, accessibili alle autorità nazionali competenti solleva questioni riguardanti il rispetto non soltanto degli articoli 7 e 8 della Carta, e bensì anche dell'articolo 11<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> L'articolo 52 della Carta, intitolato "Portata e interpretazione dei diritti e dei principi", al paragrafo 1 dispone: "... *Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui...*".

<sup>16</sup> L'articolo 5 della Direttiva 2002/58, intitolato "Riservatezza delle comunicazioni", al paragrafo 1 dispone: "... *Gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni di legge nazionali, la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico. In particolare essi vietano l'ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o di sorveglianza delle comunicazioni, e dei relativi dati sul traffico, ad opera di persone diverse dagli utenti, senza consenso di questi ultimi, eccetto quando sia autorizzato legalmente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1. Questo paragrafo non impedisce la memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione fatto salvo il principio della riservatezza...*".

<sup>17</sup> CGUE 06.10.2020, Cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, *La Quadrature du Net e a.*, punto 109.

<sup>18</sup> CGUE 06.10.2020, Cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, *La Quadrature du Net e a.*, punto 111; CGUE 21.12.2016, Cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2*, punti 89 e 104.

<sup>19</sup> CGUE 21.12.2016, Cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2*, punti 91-92; CGUE 08.04.2014, Cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland e a.*, punti 25 e 70.



I diritti sanciti agli articoli 7, 8 e 11 della Carta vanno considerati alla luce della loro funzione sociale e non in senso assoluto<sup>20</sup>, in quanto limitazioni ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta sono ammesse purché siano previste dalla legge, siano conformi al contenuto essenziale di detti diritti e, in ottemperanza al principio di proporzionalità, siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Nello specifico, per soddisfare il requisito di proporzionalità, una normativa deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura in questione e impongano requisiti minimi, in modo tale che le persone dei cui dati personali si tratta dispongano di garanzie sufficienti a proteggere tali dati contro il rischio di abusi. Tale normativa, inoltre, dev'essere giuridicamente vincolante nell'ambito dell'ordinamento nazionale, ed indicare in quali circostanze e a quali condizioni una misura che preveda il trattamento di tali dati possa essere adottata, garantendo così che l'ingerenza sia limitata allo stretto necessario<sup>21</sup>.

Nel caso concreto, la trasmissione dei dati relativi al traffico e di quelli relativi all'ubicazione a persone diverse dagli utenti, come i servizi di sicurezza e di *intelligence*, deroga al principio di riservatezza e, se consentita in maniera generalizzata e indifferenziata, ha l'effetto di trasformare tale deroga in regola, contrariamente al sistema istituito dalla Direttiva 2002/58. La trasmissione dei dati relativi al traffico e di quelli relativi all'ubicazione degli utenti ad un terzo, inoltre, costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 7 e 8

della Carta, indipendentemente dal successivo utilizzo che venga fatto di tali dati, poco importando che le informazioni relative alla vita privata di cui si tratti presentino o meno carattere sensibile o che gli interessati abbiano subito o meno eventuali inconvenienti a seguito di tale ingerenza<sup>22</sup>. Oltre ad essere particolarmente grave alla luce del carattere sensibile delle informazioni che possono fornire tali dati e, in particolare, della possibilità di stabilire, sulla loro base, il profilo delle persone interessate, la trasmissione dei dati relativi al traffico e di quelli relativi all'ubicazione degli utenti ad autorità pubbliche a fini di sicurezza può comportare effetti dissuasivi sull'esercizio, da parte degli utenti stessi, della loro libertà d'espressione, che a loro volta possono incidere sulle persone le cui comunicazioni sono soggette, ai sensi delle norme nazionali, al segreto professionale, nonché sugli informatori le cui attività sono tutelate dalla Direttiva (UE) 2019/1937<sup>23</sup>.

Per quanto riguarda gli obiettivi che possono giustificare siffatte ingerenze, secondo la Corte l'importanza della salvaguardia della sicurezza nazionale supera quella degli altri obiettivi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58;L di talché, fatto salvo il rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, tale obiettivo è idoneo a giustificare misure comportanti ingerenze nei diritti fondamentali più gravi di quelle che potrebbero essere giustificate da altri obiettivi<sup>24</sup>. Tuttavia, una normativa non può limitarsi ad esigere che l'accesso di un'autorità ai dati personali risponda alla finalità da essa perseguita, ma deve altresì prevedere le condizioni sostanziali e procedurali che disciplinano tale utilizzo. Di conseguenza, poiché un

---

<sup>20</sup>CGUE 16.07.2020, Causa C-311/18, *Facebook Ireland e Schrems*, punto 172. Per ulteriori informazioni si veda il nostro precedente contributo, disponibile al seguente [LINK](#).

<sup>21</sup> CGUE 21.12.2016, Cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2*, punto 117; CGUE 08.04.2014, Cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland e a.*, punti 54-55.

<sup>22</sup> CGUE 06.10.2020, Cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, *La Quadrature du Net e a.*, punti 115-116.

<sup>23</sup> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, *GUUE L 305 del 26.11.2019*.

<sup>24</sup> CGUE 06.10.2020, Cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, *La Quadrature du Net e a.*, punto 136.

accesso generalizzato a tutti i dati conservati, in mancanza di qualunque nesso, anche indiretto, con la finalità perseguita, non può essere considerato limitato allo stretto necessario, una normativa nazionale che disciplina l'accesso ai dati relativi al traffico e a quelli relativi all'ubicazione degli utenti deve fondarsi su criteri oggettivi per definire le circostanze e le condizioni in cui può essere concesso alle autorità nazionali competenti l'accesso<sup>25</sup>.

Poiché, nel caso concreto, la trasmissione dei dati relativi al traffico e di quelli relativi all'ubicazione degli utenti avviene in maniera generalizzata e indifferenziata, e riguarda tutti coloro che fanno uso dei sistemi di comunicazione elettronica, applicandosi quindi anche a persone per le quali non esiste alcun indizio tale da far ritenere che il loro comportamento possa avere un nesso con l'obiettivo di salvaguardia della sicurezza nazionale<sup>26</sup>, l'articolo 94 del *Telecommunications Act 1984* implica un accesso generale. Pertanto, tale normativa eccede i limiti dello stretto necessario e non può essere considerata giustificata in una società democratica così come richiesto dall'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva 2002/58, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

Alla luce di quanto precede, la Corte ha pertanto statuito che:

*“L'articolo 1, paragrafo 3, l'articolo 3 e l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del*

*Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letti alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, devono essere interpretati nel senso che rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere ai servizi di sicurezza e di intelligence dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale.*

*L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE nonché degli articoli 7, 8 e 11 e dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che consente a un'autorità statale di imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale, la trasmissione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione ai servizi di sicurezza e di intelligence”.*

---

<sup>25</sup> CGUE 21.12.2016, Cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2*, punto 119.


<sup>26</sup> CGUE 21.12.2016, Cause riunite C-203/15 e C-698/15, *Tele2*, punto 105; CGUE 08.04.2014, Cause riunite C-293/12 e C-594/12, *Digital Rights Ireland e a.*, punti 57-58.



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1


 Via San Paolo 7  
20121 - Milano




**Marco Stillo**

**ASSOCIATE**

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com